

STATUTI DELLA SOCIETÀ FILOSOFICA DELLA SVIZZERA ITALIANA

Cap. I NORME COSTITUTIVE

- Art. 1. La Società filosofica della Svizzera italiana (SFSI) è un'associazione costituita e regolata secondo gli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero; sua sede è il domicilio del presidente. A. Costituzione: nome e sede
- Art. 2. La SFSI intende diffondere l'interesse per la filosofia. Essa costituisce un luogo di incontro, di discussione, di informazione e di promozione di attività per tutti coloro che hanno interessi filosofici. B. Scopo
- Art. 3. La SFSI persegue il suo scopo segnatamente: C. Mezzi
- collaborando con enti che promuovono attività affini alla filosofia
 - organizzando incontri e manifestazioni filosofiche
 - diffondendo informazioni e documentazione
 - facilitando i contatti con gli ambienti culturali filosofici esterni alla Svizzera italiana.

CAP II MEMBRI DELLA SOCIETÀ. ORGANIZZAZIONE

- Art. 4. Può divenire membro della SFSI chiunque abbia interessi filosofici, qualunque sia la sua competenza particolare o la provenienza geografica. La qualità di socio si acquista mediante l'iscrizione presso il comitato. A. Membri
- Art. 5. Gli organi della Società sono: B. Organi della Società: elenco
- l'assemblea
 - il comitato
 - i revisori
- Art. 6. 1. L'assemblea ordinaria si tiene ogni anno prima della scadenza del periodo amministrativo, cioè prima del 30 giugno. 1. L'Assemblea
a. Assemblea ordinaria
I Convocazione
2. E' convocata dal comitato mediante lettera personale ai soci inviata con almeno quindici giorni di anticipo e nella quale figura l'elenco delle trattande.
- Art. 7. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice. Le sue competenze sono: II Competenze
- la nomina degli altri organi della Società;
 - la discussione e approvazione delle relazioni annuali del comitato;
 - la discussione e approvazione dei conti annuali;
 - la decisione su ogni altra trattanda posta all'ordine del giorno;
 - la fissazione della tassa sociale.
- Art. 8. 1. Il comitato convoca l'assemblea straordinaria quando b. Assemblea straordinaria
- l'importanza o l'urgenza di particolari problemi lo impongano.
 - Il comitato è tenuto a convocare l'assemblea entro un mese, se un quinto dei soci lo richiede.
 - Le modalità di convocazione sono quelle previste dall'assemblea ordinaria.
- Art. 9. 1. Il comitato è composto di almeno quattro persone, dura in carica due anni ed è rieleggibile. 2. Il comitato
a. composizione

2. Esso cura gli interessi della Società; ne stimola le attività; la rappresenta verso l'esterno; amministra il patrimonio sociale. compiti deliberazioni
3. Il comitato può deliberare solo se è presente la metà più uno dei suoi membri; è convocato dal presidente su sua iniziativa o su richiesta di due membri.
- Art. 10. Il comitato elegge annualmente fra i suoi membri un presidente, un vice-presidente, un segretario e un cassiere; ognuna di queste cariche può essere affidata per più anni alla stessa persona. b. organizzazione elenco delle cariche
- Art. 11. Il presidente dirige le sedute del comitato e decide in caso di parità nelle deliberazioni. I Presidente
- Art. 12. Il segretario tiene il verbale delle sedute del comitato e delle assemblee. Il Segretario
- Art. 13. Il cassiere cura le registrazioni contabili e sottopone tempestivamente i conti ai revisori perché possano fare rapporto all'assemblea annuale. III Cassiere
- Art. 14. 1. La corrispondenza è ordinariamente firmata dal presidente. c. Firme
2. Gli atti di disposizione del patrimonio sociale sono di regola firmati dal cassiere.
- Art. 15. L'assemblea elegge ogni anno fra i soci non membri del comitato due revisori dei conti i quali controllano la formale registrazione contabile con i documenti giustificativi e presentano rapporto all'assemblea. 3.1 I revisori
- Cap. III IL PATRIMONIO SOCIALE
- Art. 16. Per i debiti della società risponde solo il patrimonio sociale. A. Responsabilità
- Art. 17. L'associazione è finanziata con le quote sociali il cui importo è fissato annualmente dall'assemblea nonché da contributi volontari e lasciti. B. Finanziamento
- Cap. IV NORME GENERALI
- Art. 18. L'assemblea può in ogni tempo modificare, in tutto o in parte, gli statuti. A. Modifica degli statuti
- Cap. V NORME TRANSITORIE
- Art. 19. Il primo periodo amministrativo scade il 30 giugno 1985.
- Art. 20. Nello spirito espresso al punto d) dell'art. 3 la SFSI chiederà di essere ammessa alla Società Svizzera di Filosofia.

Approvati dall'Assemblea costitutiva riunita a Bellinzona, Liceo cantonale, il 22.2.1984.